

Divisione I
Servizio Personale
Ufficio Personale tecnico amministrativo

Prot. n. **005201**

Viterbo, **14 LUG. 2009**

A TUTTO IL PERSONALE

Ai Responsabili di Struttura

Al Servizio Trattamenti Economici del Personale e Contabilità

Al Centro di calcolo

All'Ufficio Economato e Patrimonio

p.c. Alle OO. SS. e R. S. U. di Comparto

Al Magnifico Rettore

LORO SEDI

Oggetto: Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro del 16/06/2009 – personale tecnico amministrativo.

Si comunicano le novità rilevanti per l'anno in corso contenute nel Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro sottoscritto dalle OO.SS. e R.S.U. in data 22/06/2009 e inviato ai Revisori dei Conti per la verifica prescritta dall'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. - Comparto Università - del 16/10/2008. Le disposizioni del C.C.I.L. saranno efficaci una volta completata la procedura prevista dal suddetto art. 5, comma 3.

Nell'ambito del fondo per le progressioni economiche e per la produttività da impiegare per le finalità di cui all'art. 88 del C.C.N.L. 2006-2009 è istituita l'**indennità professionale mensile**, finalizzata a promuovere e valorizzare la preparazione e l'aggiornamento del personale. E' corrisposta su **12 mensilità** per un importo pari a **€ 40,14 lordo dipendente con prestazione lavorativa a tempo pieno** e riproporzionata, per il dipendente in part time, in relazione alla percentuale della prestazione lavorativa. (cfr. art. 16 C.C.I.L.).

Gli arretrati maturati da gennaio 2009 verranno accreditati sullo stipendio dopo la verifica ex art. 5 comma 3 C.C.N.L. 16/10/2008.

Le indennità giornaliera e pomeridiana, subordinate all'effettiva presenza del dipendente sul posto di lavoro, continuano ad essere erogate con le stesse modalità (per la giornaliera le ore lavorate debbono essere almeno la metà di quelle previste; per la pomeridiana le ore lavorate debbono essere almeno 8, esclusa la pausa pranzo, e l'uscita non può essere timbrata prima delle 16,30). Varia per l'anno 2009 il numero massimo di pomeriggi e giorni indennizzati:

180 giorni (anziché 200)

63 pomeriggi (anziché 90).

Il tempo trascorso dal dipendente in formazione obbligatoria e dal 1° agosto anche in assemblea sindacale è considerato utile ai fini delle predette indennità.

Si rammenta che l'orario ordinario di lavoro per le categorie B, C, D è di 36 ore settimanali ed è articolato, salvo deroghe, su 5 giorni con rientri pomeridiani, mentre per la categoria EP l'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre.

Secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 25 e 60 del C.C.N.L. 16/10/2009 e di cui agli artt. 7 e 20 del C.C.I.L., a partire dal 1° agosto 2009 i dipendenti di categoria B, C, D, EP hanno diritto al **buono pasto** per ciascuna giornata lavorativa con **più di 6 ore lavorate**, esclusa la pausa minima di **15 minuti** (anziché i 30 minuti previsti fino al 31 luglio 2009) all'interno della quale va consumato il pasto, **purché la prestazione lavorativa dopo la pausa si protragga per almeno un'ora**.

Di conseguenza, per attestare l'effettiva durata dell'attività lavorativa dopo la pausa pranzo e per l'attribuzione del buono pasto, il dipendente **deve** effettuare le timbrature in uscita e in ingresso. La pausa pranzo **deve** essere effettuata nel rispetto delle fasce di compresenza stabilite dall'art. 7 del C.C.I.L.:

- antimeridiana, dalle 9,00 alle 13,00 (qualunque sia l'articolazione oraria applicata);
- pomeridiana, dalle 15,00 alle 16,30 in caso di articolazione con rientri pomeridiani.

In attesa delle necessarie modifiche tecniche, restano invariate - per il momento - le modalità con cui il sistema di rilevazione delle presenze sottrae automaticamente la pausa pranzo minima di 15 minuti in mancanza della prevista timbratura al fine del calcolo delle ore lavorate.

Il numero massimo dei buoni pasto da € 9,70 cadauno fruibili nell'anno 2009 dai dipendenti di categoria B, C, D, EP è pari a 100, senza limiti numerici nell'ambito settimanale a partire dal 1° agosto 2009 (per le categorie B, C, D il numero massimo settimanale fino al 31 luglio 2009 è pari a 2).

L'integrazione prevista per il servizio mensa, in favore delle categorie B, C e D, sarà calcolata in relazione al numero totale di buoni pasto erogati da gennaio a dicembre 2009 e accreditata sullo stipendio dopo la verifica ex art. 5 comma 3 C.C.N.L. 16/10/2008.

A partire dal 1° agosto è ricompreso tra i permessi a carattere personale di cui all'art. 34 C.C.N.L. 16/10/2008, il cosiddetto 'permesso banca', il cui tasto mette attualmente in anomalia la rilevazione dell'orario di servizio giornaliero, ed è quindi soggetto all'obbligo di recupero delle ore non lavorate entro il mese successivo.

Si rilegga, al riguardo, la circolare dirigenziale n. 270 del 13/01/2009 pubblicata sul sito di Ateneo alla voce "organizzazione/presenze on line" e in particolare i seguenti paragrafi:

§ 2.2. - 'Permessi brevi' e § 2.3. - 'Permessi per documentato motivo personale'.

I permessi brevi [PBR], previsti dall'art. 34 del C.C.N.L. 16/10/2008, possono essere usufruiti per una durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero previsto, sono soggetti al recupero delle ore non lavorate e il monte ore annuo è pari ad un massimo di **36 ore**, incrementabile con ulteriori **18 ore** per documentate esigenze di salute. Le visite specialistiche o analisi cliniche possono essere documentate anche da ricevuta fiscale.

I permessi per documentato motivo personale [GMO ore], previsti dall'art. 30 comma 2 del C.C.N.L. 16/10/2008 possono essere usufruiti nel limite di **18 ore annue** per nascita figli e motivi personali o familiari autocertificabili, non sono soggetti a recupero e se viene utilizzata un'intera giornata è conteggiato il numero di ore corrispondente all'orario previsto in quel giorno.

La giustificazione 'indisposizione' [MIN], può essere inserita a cura del gestore solo nei casi in cui la malattia ha inizio durante l'orario di lavoro, prosegue nel/i giorno/i successivo/i e sia comunque attestata da certificazione medica conforme alla vigente normativa.

Si comunica che l'Ateneo rimarrà chiuso nei seguenti giorni:

venerdì 14 agosto 2009

lunedì 07 dicembre 2009

giovedì 31 dicembre 2009

lunedì 04 gennaio 2010

martedì 05 gennaio 2010

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del C.C.I.L. nei giorni di chiusura il personale tecnico amministrativo potrà usufruire delle ferie o delle festività soppresse.


Si rammenta che, a seguito di quanto deliberato dal Senato Accademico, nelle giornate di sabato le strutture resteranno chiuse ad eccezione dei laboratori di ricerca scientifica, le cui esigenze di orario di apertura dovranno essere preventivamente comunicate dai responsabili in modo da poter assicurare i servizi di base.

Non appena definite le code contrattuali previste dal C.C.I.L., saranno divulgate le ulteriori disposizioni riguardanti il rapporto di lavoro, tenuto conto delle novità legislative in corso di emanazione.

Si allegano gli articoli 25 e 60 del C.C.N.L. e gli articoli 7 e 20 del C.C.I.L..

Distinti saluti

Il Direttore Amministrativo
Dott. Arch. Giovanni Cucullo



CCNL 16/10/2008

ART. 25 – ORARIO DI LAVORO

(Art.25 del CCNL 9.8.2000 o art. 7 e 12 CCNL 27.01.2005)

1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso dall'Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l'ottimale funzionamento delle strutture.

2. L'articolazione dell'orario di servizio è determinata dai dirigenti responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale articolazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.

3. Le tipologie dell'orario di lavoro, nel rispetto della programmazione dei servizi e delle attività formulate dall'Amministrazione, sono improntate ai seguenti criteri di flessibilità, che possono anche coesistere:

a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione dell'orario di lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro;

b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;

c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l'orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura. In tali ipotesi deve essere garantita la presenza in servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;

d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilito articolazioni di orario;

e) priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale o familiare o dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente;

f) il personale addetto alla guida degli autoveicoli, ove per ragioni di servizio venga applicato alla guida per un periodo superiore all'ordinario orario di servizio, ha diritto al pagamento delle ore di straordinario eccedenti, in misura conforme a quanto riportato sull'apposito libretto di servizio.

4. L'adattamento delle tipologie dell'orario di cui al comma 3 alle esigenze di organizzazione e funzionamento dei servizi è oggetto di contrattazione integrativa.

5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.

6. L'orario di lavoro massimo giornaliero, salva diversa disciplina riferita a particolari tipologie di prestazione professionale, è di 9 ore.

7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, la cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi integrativi, al fine del recupero della energia psico-fisica e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

8. Nello ipotesi di cui al comma precedente, in difetto di disciplina collettiva integrativa che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo, come previsto dal d. lgs. 8.4.2003, n. 66.

ART. 60 - MENSA E SERVIZI SOCIALI

(Art.49 CCNL 9.8.2000, art.15 CCNL 27.01.2005 o art. 8 CCNL 28.03.2006)

1. In materia di mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali sono confermate le disposizioni dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 e dall'art. 21, commi 1 e 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.

È dovuto il contributo di 1/3 da parte del personale per l'erogazione del buono pasto nell'ipotesi che il costo del pasto medesimo ecceda l'importo del pasto-tipo. È confermato a carico del dipendente il contributo di 1/3 per quanto concerne il servizio di mensa.

2. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni decidano - compatibilmente con la disponibilità di bilancio - erogare buoni pasto, l'erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti criteri:

- nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che i dipendenti non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;

- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto;

- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto.

3. Nello unità lavorative aventi servizio mensa con contributo a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico, fino all'ammontare massimo previsto e comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo. Le modalità di utilizzo del buono pasto conferito al dipendente restano comunque nella sua piena e insindacabile discrezionalità.

4. Trovano applicazione le vigenti disposizioni al fine del trattamento fiscale e previdenziale relativamente alle materie di cui al presente articolo.

5. Le Amministrazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità, possono attivare iniziative a favore dei lavoratori, anche attraverso il loro contributo, da definirsi in sede di contrattazione integrativa, come convenzioni in materia di trasporti, assistenza sanitaria, istituzioni di asilo nido e sussidi economici.

6. I dipendenti possono rilasciare delega a favore di associazioni a carattere sociale, culturale e ricreativo soltanto qualora nelle delega stessa sia espressamente prevista la clausola di revocabilità immediata.

7. A decorrere dal 31.12.2005 il valore unitario del buono pasto è rideterminato, per tutti i dipendenti del comparto, in misura pari ad almeno sette euro, fatto salvo le migliori condizioni preesistenti al presente CCNL.

CCIL 16/06/2009

ART. 7 - ORARIO DI LAVORO

1. L'orario ordinario di lavoro deve assicurare l'ottimale funzionamento delle strutture universitarie.
2. L'articolazione dell'orario di servizio è determinata dal Direttore Amministrativo e deve armonizzare lo svolgimento dei servizi con le esigenze complessive dell'utenza, avuto riguardo anche all'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 25 del CCNL 2006-2009, l'orario di lavoro ordinario individuale è di 36 ore settimanali ed è svolto di norma nella fascia oraria 7.30 - 19.00 e, salvo diversa disciplina riferita a particolari tipologie di prestazione professionale, non può essere superiore a 9 ore.
3. Salvo le deroghe di cui ai commi successivi, l'orario di lavoro settimanale è articolato su 5 giorni con rientri pomeridiani.
4. Nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario di cui ai commi precedenti, ferma restando la necessità di assicurare prioritariamente il rispetto delle esigenze di servizio, il dipendente, deve assicurare la propria presenza nel posto di lavoro, almeno nelle seguenti fasce orarie:
 - antimeridiana, dalle 9,00 alle 13,00 (qualunque sia l'articolazione oraria applicata);
 - pomeridiana, dalle 15,00 alle 16,30 in caso di articolazione con rientri pomeridiani.
5. Per motivate esigenze di servizio che comportino maggiore flessibilità rispetto alle fasce di compresenza obbligatoria con articolazione dell'orario di lavoro in 7 ore e 12 minuti continuativi per 5 giorni, il Direttore Amministrativo, su richiesta del Responsabile della struttura, autorizza tale particolare articolazione dell'orario di lavoro, sentiti i dipendenti interessati, dandone informazione annuale alle parti sindacali.
6. Il Direttore Amministrativo può autorizzare eventuali deroghe individuali in ordine all'articolazione dell'orario di lavoro di 36 ore settimanali, su motivata richiesta del dipendente, dandone informazione successiva alle OO.SS.

ART. 20 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

1. Le risorse impiegate annualmente dall'Amministrazione per il servizio sostitutivo di mensa, compatibilmente con le disponibilità complessive del bilancio dell'Ateneo, sono indicate nella tabella allegata al presente C.C.I. relativa all'anno di riferimento in essa indicato. Nella medesima tabella è indicato il valore del buono pasto e il numero massimo di buoni pasto fruibili nell'anno da ciascun dipendente, come stabilito dalla contrattazione integrativa di Ateneo.
2. L'attribuzione del buono pasto al singolo dipendente avviene per la singola giornata lavorativa nella quale effettua un orario ordinario di lavoro superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va consumato il pasto, purché la prestazione lavorativa dopo la pausa si protragga per almeno un'ora.